



Regione Puglia
Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. **64** del 02/05/2017

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. N.40 decreti ingiuntivi Giudice di Pace di Ginosa, relativi al contenzioso dell'indennità compensativa. Tab.VII. Sezione Competitività Filiere Agroalimentari



Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

l'art. 73, lettera a) dispone che:

"Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;"

" Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Nelle more dei necessari approfondimenti sul campo di applicazione di tale novella normativa e al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dai decreti ingiuntivi, e successivi atti di precetto, relativi ai ricorsi degli agricoltori nei confronti della Regione Puglia.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone quanto segue:

Alcuni imprenditori agricoli le cui aziende ricadono nella provincia di Taranto, rappresentati dall'Avv. Antonio Gaudiomonte presso il quale hanno eletto il proprio domicilio, hanno prodotto ricorso per ingiunzione di pagamento presso il Giudice di Pace di Taranto, per l'indennità compensativa non corrisposta relativa agli anni 1989-90-91-92-93, di cui alla L.R.29/82.

Il Giudice di Pace di Ginosa, ha condannato la Regione Puglia al pagamento di interessi per ritardato pagamento in favore dei ricorrenti sunnominati, nonché delle spese di giudizio oltre I.V.A. e C.P.A., in favore dell'avvocato dichiarato antistatario nei D.I.

La Regione Puglia, con L.R. n.9 del 12/4/2000, art. 35, ha disposto di riconoscere agli imprenditori agricoli aventi diritto l'indennità compensativa non pagata dal 1989 al 1993 corrispondendo le somme in un quinquennio a partire dall'esercizio finanziario 2000.

La summenzionata L.R. n.9 del 12/4/2000 non aveva previsto, però, il pagamento degli interessi per il ritardato pagamento.

La L.R. n.29/82 aveva delegato le Comunità Montane della Regione Puglia all'istruttoria, approvazione e pagamento di detta indennità. Le aziende condotte dagli imprenditori di cui trattasi ricadono nel territorio di competenza della Comunità Montana della Murgia Tarantina con sede in Mottola (TA).

Il Dirigente del Settore Agricoltura con propri provvedimenti ha trasferito i fondi in favore della Comunità Montana della Murgia Tarantina per il pagamento dell'indennità compensativa come disposto dalla L.R. n.9 del 12/4/2000.

Di conseguenza, la Comunità Montana della Murgia Tarantina ha provveduto a liquidare l'indennità compensativa (sorte capitale senza interessi) ai ricorrenti aventi diritto.

L'avv. Antonio Gaudiomonte, con nota pervenuta il 4/11/2016 n. prot.A00155/3345, si è impegnato a sospendere la procedura esecutiva a favore degli allevatori, subordinatamente al pagamento in tempi brevi delle somme spettanti ai ricorrenti e delle spese legali di assistenza stragiudiziale nel presente procedimento, all'avvocato antistatario ed ha trasmesso al Servizio Agricoltura i decreti ingiuntivi elencati nell'art. 1 della legge unitamente ai precetti e ad un tabulato giustificativo delle cifre spettanti.

Essendo stata liquidata ai ricorrenti l'indennità di cui trattasi, si deve procedere alla liquidazione degli interessi in favore dei ricorrenti nonché delle predette spese legali, come da decreti ingiuntivi e tabulato agli atti dell'Ufficio.

L'ASSESSORE
(Dott. Leonardo di Gioia)



Legge Regionale _____ 2017, n. _____

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. N.40 decreti ingiuntivi Giudice di Pace di Ginosa, relativi al contenzioso dell'indennità compensativa. Tab.VII. Sezione Competitività Filiere Agroalimentari.

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

Il debito fuori bilancio derivante dai decreti ingiuntivi nn.:

250-12	251-12	252-12	253-12	254-12	255-12	256-12	257-12	259-12	261-12	262-12	272-12	277-12	278-12	279-12
280-12	318-12	326-12	327-12	333-12	335-12	336-12	337-12	338-12	351-12	364-12	366-12	367-12	369-12	370-12
372-12	374-12	380-12	391-12	392-12	426-12	859-12	860-12	865-12	1114-12					

tutti dell'anno 2012 emessi dal Giudice di pace di Ginosa e dai successivi atti di precetto notificati in data 4/11/2016, dell'importo complessivo di €51.033,67=, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126.

Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui all'art. 1 si provvede, con imputazione ai pertinenti capitoli del bilancio corrente come segue:

cap.1315 , bilancio 2017 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi"

Missione 1 programma 11 titolo 1 ;

importo €17.515,78=

Cap.1317 , bilancio 2017 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali"

Missione 1 programma 11 titolo 1 ;

Importo €33.517,89=

